

6 Maggio 2025

Il processo di famiglia, fra norme, giurisprudenza e prassi

La coordinazione genitoriale nel processo civile di famiglia

Valeria Vezzosi

Avvocato del Foro di Firenze

Componente commissione Famiglia e Minori del COA Firenze

Componente Commissione Diritti della Persona, delle Relazioni Familiari e dei

Minorenni del CNF

Coordinatore Genitoriale

Didatta Acoges

Principio generale legge delega n. 206/2021

Funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio

Quanto al processo di famiglia: raccogliere e istituzionalizzare buone prassi sperimentate presso Tribunali della Repubblica

Legge delega n. 206/2021 art. 1 23° lett. ee

ee) prevedere la **facoltà** per il giudice, anche relatore, su **richiesta concorde** di entrambe le parti, di nominare un **professionista**, scelto tra quelli iscritti nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, ovvero anche al di **fuori** dell'albo in presenza di concorde richiesta delle parti, dotato di **specifiche competenze** in grado di **coadiuvare** il giudice per **determinati** interventi sul nucleo familiare, per **superare** conflitti tra le parti, per **fornire ausilio** per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli;

Art. 473 -bis.26 CPC
(Nomina di un esperto su richiesta delle parti)

1. Il giudice, su istanza congiunta delle parti, può nominare ai sensi dell'articolo 68 **uno o più ausiliari**, scelti tra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, o al di fuori dell'albo se vi è accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli.
2. Il giudice individua gli obiettivi dell'attività demandata all'ausiliario tra quelli indicati nel primo comma, e fissa i termini, anche periodici, entro cui l'ausiliario deposita una relazione sull'attività svolta e quelli entro cui le parti possono depositare note scritte.
3. Se sorgono questioni sui poteri o sui limiti dell'incarico conferito, l'ausiliario o le parti informano il giudice il quale, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.

Relazione Illustrativa DLS 149 / 2022
art a473 bis . 26 cpc

- Necessità rilevata che il Giudice sia **coadiuvato** da professionisti esperti di **altri saperi** al fine di attuare specifici interventi
- Possibilità per il Giudice di nominare un **professionista esperto** in altri saperi, scelto fra quelli iscritti all'albo dei CTU o anche al di **fuori** su accordo delle parti
- L'accordo delle parti è presupposto per la nomina in quanto i **costi** dell'attività dell'ausiliario sono a carico delle parti e l'intervento cui questo è mandato necessita della **collaborazione** delle parti
- Nomina ex art. 68 cpc quale ausiliario del Giudice

- Il Giudice **individua** l'obiettivo e le attività che l'ausiliario deve compiere, assegna termine anche periodico di fare **relazione** circa l'attività svolta
- Il Giudice mantiene ruolo di **controllo** e **guida** dell'attività dell'ausiliario
- L'ausiliario **non** svolge attività di **valutazione** al pari del CTU ma attività di **sostegno** finalizzato a risolvere situazioni in cui le relazioni genitori figli risultino compromesse
- Alle parti può essere concesso termine per il deposito di **note scritte** riguardo alla relazione dell'ausiliario

Caratteristiche dell'intervento

- Intervento extraprocessuale ma endoprocedimentale
- Volontarietà delle parti
- Possibilità per le parti di scegliere il professionista, anche fuori dall'albo dei CTU
- Costi a carico delle parti

Scopo perseguito dal Legislatore:

- assicurare un intervento competente e specializzato quanto al soggetto che lo presta, personalizzato e tempestivo quanto ai minori ed alla famiglia cui è rivolto
- garantire che la scelta ricada su professionisti esperti
- garantire il controllo giudiziale di ogni fase del procedimento
- garantire il diritto al contraddittorio delle parti

Coordinazione genitoriale

- La coordinazione genitoriale non è un istituto giuridico del nostro procedimento;
- Primo accenno art 5 Disegno legge Pillon, che la definisce:

processo di risoluzione alternativa delle controversie centrato sulle esigenze del minore, svolta da professionista qualificato, che integra la valutazione della situazione conflittuale, l'informazione circa i rischi del conflitto per le relazioni tra genitori e figli, la gestione del caso e degli operatori coinvolti, la gestione del conflitto ricercando l'accordo tra i genitori o fornendo suggerimenti o raccomandazioni e assumendo, previo consenso dei genitori, le funzioni decisionali.

Conseguenze per il minore del conflitto fra i genitori

- Possibile evoluzione in malessere psicologico e quindi in disturbo psichiatrico, difficoltà nello sviluppo psicosociale, ad affrontare conflitti interpersonali, rischio di comportamenti disfunzionali ed antisociali.
- Compromissione della capacità di costruire relazioni sane ed equilibrate, con influenza nel lungo termine sulla loro vita sociale e professionale
- Lesione del diritto a ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori e a godere di relazioni familiari: perdita di chances relazionali e formative

La coordinazione genitoriale

La coordinazione genitoriale arriva in Italia nel 2014 grazie alla traduzione e pubblicazione del volume “Coordinazione Genitoriale” di **Debra K. Carter**, psicologa mediatrice familiare, didatta e ricercatrice in ambito clinico, co-fondatore del NCPC National Cooperative Parenting Center, pubblicato a New York USA nel 2011, a cura della Prof. Silvia Mazzoni in rete con la Prof. Rita Grazia Ardone, docenti presso l’Università La Sapienza di Roma, Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica.

Nel 2015 Claudia Piccinelli, psicologo coordinatore genitoriale formato presso l’Università della Florida, traduce ed adatta al sistema italiano le linee Guida di AFCC.

Definizione

La Coordinazione Genitoriale è definita da Carter un metodo alternativo di risoluzione delle controversie (ADR Alternative Dispute Resolution) per genitori separati, divorziati o mai sposati, incapaci di risolvere conflitti genitoriali, che possono altrimenti cercare rimedio ai loro conflitti attraverso il sistema giudiziario.

Il termine coordinazione genitoriale, traduzione letterale del termine inglese *parentig coordination*, richiama nella etimologia lo scopo dell'intervento: promuovere una coordinazione fra genitori.

Modello: coordinazione integrata

Il modello integrato di coordinazione genitoriale include filosofie, prospettive e competenze proprie di **più** professionalità (legale, medico, psicologico, educativo) nello sforzo di affrontare ed evitare l'impatto la prolungata ostilità dei genitori ha sui figli.

La coordinazione genitoriale è diretta alle coppie con **elevata od alta conflittualità** ed ha quale scopo primario quello di preservare i figli dalla conflittualità dei genitori e, quindi, aiutare genitori altamente conflittuali a sviluppare la co-genitorialità, in un contesto strutturato di risoluzione delle singole controversie.

Coppie ad alta conflittualità

Sono definite coppie ad **Alta Conflittualità** quelle coppie in cui perdura il mancato riconoscimento dell'altro come co-genitore, che si traduce in atti di costante disconferma dell'altro genitore avanti ai figli.

Si tratta di coppie che disponendo già di un piano genitoriale concordato o fissato da un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, non riescono ad attuarlo e fanno frequente ricorso al Giudice per risolvere i singoli conflitti.

Scopo della coordinazione genitoriale

Secondo Carter, scopo della coordinazione genitoriale è consentire ai figli di crescere liberi dalla minaccia di essere coinvolti da e nelle controversie dei propri genitori; quindi aiutare i genitori a sviluppare strategie per una genitorialità che minimizzi i conflitti e garantisca l'attuazione del diritto del figli a godere di genitorialità condivisa.

Obiettivi della coordinazione genitoriale

- ri-stabilire un rapporto di fiducia fra i genitori;
- facilitare la risoluzione di controversie riguardanti i figli;
- insegnare ai genitori tecniche di comunicazione atte a far trattare direttamente ogni vicenda inerente i figli in modo non conflittuale
- assistere i genitori nel prendere decisioni per i figli, temporanee o anche definitive;
- mantenere la comunicazione fra i genitori facendosi, se del caso, veicolo di informazioni;

Obiettivi della coordinazione genitoriale II

- monitorare l'organizzazione dei tempi di svolgimento della funzione genitoriale di ciascuno;
- individuare le questioni non conciliabili e segnalarle all'AG a tutela del minore;
- indirizzare i genitori a programmi di sostegno alla genitorialità;
- indirizzare i genitori a programmi terapeutici personali, ove necessario;
- apportare modifiche al piano genitoriale come mezzo per ridurre il conflitto, ove i genitori non riescano a raggiungere un accordo.

Nella pratica

- Incontri a cadenza di 15 gg/ 1 mese; necessità di almeno 4/6 incontri
- Presenza dei legali delle parti al primo e (se del caso) ultimo incontro
- Preventivo invio delle regole della coge dal Coge ai legali ed alle parti: accettazione da parte dei genitori per accesso consapevole
- Invio report redatti dal Coge delle singole sessioni alle parti ed ai loro legali
- Possibilità di sessioni in presenza separate, eguali quanto al numero e di pari tempo, riservate quanto al contenuto
- Comunicazione fra Coge e genitori solo circolare e nei modi stabiliti dal Coge

Percorso programmato con modalità di svolgimento regolamentate

- Scelta dei temi da trattare rimessa alle parti all'inizio della coordinazione; menu aggiornabile per le sopravvenienze, non urgenze
- Controllo del Coge di rispetto delle regole della comunicazione (turni di parola, no violenza verbale, no accuse fatti passati, no recriminazione)
- Attività (continua) del Coge di focalizzazione dell'attenzione dei genitori sui bisogni ed esigenze concrete del figlio
- Rapporto diretto con il Giudice, essendone ausiliario

Impulso, controllo, verità

- Input ai genitori da parte del Coge di riflessione su temi specifici ed eventuali azioni
- Verifica da parte del Coge della effettiva attuazione delle decisioni prese in coge dai genitori
- Aggiornamento delle decisioni e riprogrammazione delle attività con i genitori
- Sensibilizzazione delle conseguenze giuridiche della mancata della mancata attuazione delle decisioni prese in coge: obbligo del Coge di relazionare al Giudice, secondo verità

Incontro con il minore

- Il Coge non ha obbligo giuridico di incontrare il minore, ma può decidere di incontrare il minore
- Può essere espressamente mandato dal Giudice ad incontrare il minore;
- Ascolto del minore da svolgersi in presenza dei genitori o meno, a seconda della fattispecie (età del minore, situazione, problematiche da risolvere)

Publicazioni in tema

- Manuale di Coordinazione genitoriale ACOGES Luglio 2021 Capitolo 4 “La costruzione della rete: ovvero l’analisi della domanda”; capitolo 10 Coordinazione Genitoriale Vs Avvocato di Famiglia: la Coordinazione genitoriale quale strumento di lavoro per l’avvocato di famiglia”
- “Coordinatore genitoriale: ruolo e caratteristiche in evoluzione” IlFamiliarista 15 marzo 2022
- Quanto dei principi esposti da AIAF in materia di mediazione familiare e coordinazione genitoriale nel proprio manifesti per la riforma della giustizia familiare pubblicato a marzo 2021 è stato recepito dalla legge n. 206/2021 e come è perfettibile a parere di Aiaf il disposto della legge delega, in Rivista Aiaf Giappichelli La riforma della Giustizia Familiare 2022/3
- L’esperienza dell’Avvocato “ in Esperienze applicative e riflessioni sulla coordinazione genitoriale in Italia, luglio 2022 InRiga